

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1689 del 30/03/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA SCARAMUZZA FABRIZIO SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC), LOCALITÀ ROVELETO DI CADEO, VIA PIAVE N. 19
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1749 del 30/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MARZO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SCARAMUZZA FABRIZIO SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC), LOCALITA' ROVELETO DI CADEO, VIA PIAVE N. 19

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta **Scaramuzza Fabrizio srl**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo con nota del 24.11.2016 (prot. ARPAE n. 13142 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di calcestruzzo pronto per l'uso" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal Suap competente con nota 31 gennaio 2017, prot. n. 1374 (acquisita agli atti in data 1 febbraio 2017, prot. n. 1152), nonché con nota del 2 marzo 2017 con prot. n. 2839 (prot. Arpae n. 2432 di pari data);

PRESO ATTO che:

- le emissioni in atmosfera sono generate da un filtro a maniche (emissione denominata E1) a presidio degli sfiati derivanti da 4 stili per il cemento e dal carico betoniere presidiato da un ulteriore filtro a maniche (emissione E2 impianto di betonaggio aspirato);
- le acque reflue industriali prodotte dall'impianto di betonaggio vengono trattate mediante n. 2 vasche di sedimentazione;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della Ditta in oggetto e della Ditta IMPRESA EDILE MOLINAROLI COSTRUZIONI SNC vengono trattate mediante fosse biologiche;
- le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento (provenienti dai piazzali della Ditta in oggetto e delle Ditte IMPRESA EDILE MOLINAROLI COSTRUZIONI SNC e COOLOMBAIA PICCOLA SRL) danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato come "pozzetto prelievo" nella planimetria nell'allegata documentazione integrativa;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 9 marzo

2017- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **SCARAMUZZA FABRIZIO SRL.** - per l'attività di "produzione di calcestruzzo pronto per l'uso" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cadeo (PC), Località Roveleto di Cadeo, Via Piave n. 19 - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SCARAMUZZA FABRIZIO SRL.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo (PC), località Roveleto di Cadeo, via Piave n. 19;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SCARAMUZZA FABRIZIO SRL** (C. FISC. 01779250347), avente sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), località Ponte Giaia, Strada San Giuseppe n. 24/a, per l'attività di "produzione di calcestruzzo pronto all'uso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo (PC), Località Roveleto di Cadeo (PC), via Piave n. 19. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SFIATO SILOS DEL CEMENTO

Portata	1000 Nm ³ /h
Durata massima	8 h/gg
Durata giorni anno	240 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 CARICO BETONIERE

Portata	16000 Nm ³ /h
Durata massima	8 h/g
Durata giorni anno	240 g/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per **E1**, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui il camino sia dotato di filtro con pressostato differenziale;
- b) i camino di emissione E2 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- d) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai punti precedenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'A.r.p.a.e di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) la sostituzione dei filtri ai camini E1 ed E2 dovrà essere annotata su apposito registro, compilato in ogni sua parte con pagine numerate, bollate dall'A.r.p.a.e. di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- i) devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento), come previsto al punto 4 della parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D.Lgs. 152/06;
- j) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto di cui alle emissioni E1 ed E2 è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;

- k) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto di cui alle emissioni E1 ed E2 è fissato a **quattro mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
- m) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore deve comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli della emissione E2 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3) di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4) di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e delle vasche di sedimentazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle stesse. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

e) ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, è vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;

f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Cadeo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'impeto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cadeo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5) fa salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- in merito all'impatto acustico, il gestore provvederà a verificare il rispetto del criterio differenziale entro sei mesi dal rilascio dell'AUA trasmettendone i relativi esiti analitici al Comune di Cadeo (PC);

6) Dato atto che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.